

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 1-09-1993
REGIONE CAMPANIA
<< PROROGA DELLA GESTIONE TRANSITORIA DELL'
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL' ARTIGIANATO(ERSVA) PREVISTA
DALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1993, N. 6 >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 39
del 6 settembre 1993

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il Consiglio Regionale della Campania provveda al riordino strutturale dell' Ente Regionale di Sviluppo e la Valorizzazione dell' Argianato(ERSVA) ovvero al suo scioglimento, i poteri conferiti al Commissario straordinario con la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 6, sono prorogati fino all' insediamento dei nuovi organismi previsti dall' eventuale legge di riorganizzazione ovvero all' insediamento del Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.